

## **DELIBERA C.C. n.116 del 28/07/2014**

### **ISTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE UNIONI CIVILI**

#### **ART. 1 - DEFINIZIONE**

1. Ai fini del presente Regolamento è considerata Unione Civile il rapporto affettivo e/o di mutua solidarietà tra due persone maggiorenni, senza distinzione di sesso, cultura, nazionalità e religione che hanno chiesto ed ottenuto, avendone i requisiti, la registrazione amministrativa nell'Elenco delle Unioni Civili ai sensi dei successivi articoli del presente Regolamento.
2. In tal senso è istituito presso il Comune di Trapani l'Elenco amministrativo delle Unioni Civili.
3. L'iscrizione nell'Elenco delle Unioni Civili ha effetto di pubblicità e di riconoscimento sociale ai fini e per gli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela.
4. Il Comune di Trapani, in attuazione dei principi di tutela e uguaglianza sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'Unione Civile, garantendo l'uguaglianza e la parità di trattamento dei cittadini.
5. L'elenco delle Unioni Civili non ha alcuna relazione o connessione con l'Ordinamento dell'Anagrafe della Popolazione Residente e con l'Ordinamento dello Stato Civile e non interferisce con la tenuta dei Registri Anagrafici e dello Stato Civile, disciplinata da norme dello Stato. Non interferisce con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.
6. L'iscrizione nell'Elenco delle Unioni Civili non costituisce nuovi status ai singoli o alle coppie e non riconosce diritti, interessi o aspettative diverse ed ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti dall'Ordinamento giuridico.

#### **ART. 2 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO**

1. L'Elenco delle Unioni Civili è tenuto su supporto elettronico dall'Ufficio Anagrafe.

2. L'Ufficio Anagrafe, provvede alla sua regolare tenuta, ne cura le iscrizioni, l'aggiornamento e le cancellazioni, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nell'Elenco delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

4. L'iscrizione nell'Elenco può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) persone maggiorenni, sia cittadini italiani che stranieri;
- b) non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela;
- c) legate da vincoli affettivi e/o da motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;
- d) aventi residenza anagrafica nel Comune di Trapani ex L. n. 1228/1954 e DPR n. 223/1989;
- e) coabitanti da almeno un anno (alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);
- f) aventi stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;
- g) non iscritte nell'Elenco come componenti di altra unione civile.

5. Le iscrizioni nell'elenco avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma precedente.

6. Per le Unioni Civili provenienti da altro Comune, è fatto salvo il riconoscimento del periodo di convivenza antecedente di almeno un anno.

7. Non possono iscriversi nell'Elenco delle Unioni Civili persone:

- a) coniugate, fino al momento dell'annotazione della sentenza di divorzio sull'atto di matrimonio;
- b) legate tra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e curatela;
- c) facenti parte di una diversa Unione Civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione.

8. L'iscrizione nell'Elenco comunale delle Unioni Civili deve essere richiesta espressamente, in forma scritta, personalmente e congiuntamente, attraverso sottoscrizione di apposito modello di domanda corredata da autocertificazione entrambe predisposte dal Comune di Trapani da compilare a cura degli interessati.

9. Dopo aver verificato le dichiarazioni rese dagli interessati e la sussistenza dei requisiti stabiliti nel presente Regolamento, l'incaricato dell'Ufficio Anagrafe

provvede ad iscrivere i richiedenti nell'Elenco delle Unioni Civili, con decorrenza dalla data della dichiarazione.

10. A richiesta degli interessati l'Ufficio Anagrafe rilascia attestazione d'iscrizione nello Elenco delle Unioni Civili previo assolvimento dell'imposta di bollo.

11. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento dei diritti, doveri e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale di Trapani.

### ART. 3 – CANCELLAZIONE

1. Ciascuno degli iscritti nell'Elenco delle Unioni Civili può chiedere, in ogni tempo, all'Ufficio Anagrafe, con espressa dichiarazione scritta, la cancellazione dall'Elenco.

2. L'Ufficio Anagrafe provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti dal Registro delle Unioni Civili quando:

- a) viene meno la situazione di coabitazione intesa come residenza anagrafica;
- b) anche uno solo di essi viene cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Trapani;
- c) in seguito a specifica dichiarazione anche di uno solo di essi, viene meno la situazione di reciproca assistenza morale o materiale;
- d) decesso di una delle parti;
- e) matrimonio tra le parti o di una delle parti.

3. La cancellazione d'ufficio dall'Elenco delle Unioni Civili comporta la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli iscritti sin dalla data in cui si è verificato il fatto che ha dato luogo alla cancellazione.

4. Qualora uno degli iscritti chieda all'Ufficio Anagrafe in ogni tempo e secondo le modalità previste ai sensi del comma 1, la cancellazione dall'Elenco delle Unioni Civili, l'Ufficio Anagrafe è tenuto ad informare formalmente anche l'altro soggetto interessato.

5. Qualora l'Ufficio Anagrafe anche in assenza di una specifica dichiarazione scritta degli interessati, ma per il verificarsi del decadimento di una o più condizioni di cui al comma 2, sia tenuto alla cancellazione di soggetti precedentemente iscritti nell'Elenco, dovrà procedere alle comunicazioni di rito agli interessati.

### ART. 4 – NORME FINALI

1. Con successivo provvedimento della Giunta Municipale, si provvederà alla organizzazione dell'Elenco ed alla disciplina dei provvedimenti relativi.